



SENTENZA N. 42/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. **74205/PC** del registro di Segreteria, presentato in data 2/1/2024 dal signor **(omissis)**, nato a (omissis), rappresentato e difeso anche disgiuntamente, giusta procura in calce all'originale del ricorso, dagli Avv.ti Elvira Covelli (P.E.C.: e.covelli@avvocatinocera-pec.it) e Paolo Grimaldi (P.E.C.: p.grimaldi@avvocatinocera-pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo Grimaldi in Nocera Inferiore (SA) alla Via Attilio Barbarulo n.50, contro INPS *“Per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio previdenziale ex art. 13 legge 27/03/1992 n. 257, per l'esposizione ultradecennale all'amianto ed il conseguenziale pagamento in suo favore del premio ex art. 153 del D.P.R. n. 1124/1965, modificato dall'art. 10 della L. 27/12/1975 n. 780”*;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026 gli Avvocati Elvira Covelli

per il ricorrente, che riportandosi agli atti difensivi e alla documentazione depositata nonché alle conclusioni del CML interpellato quale CTU ha concluso per l'integrale accoglimento del ricorso, e Vincenzo Di Maio per l'INPS, che riportandosi alla memoria di costituzione e impugnando le conclusioni contenute nell'elaborato peritale ha chiesto il passaggio della causa in decisione;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il signor (omissis), dipendente della società R.F.I. s.p.a. dal 30/7/1979 al 15/6/1995, ha riassunto il giudizio n. 66523, definito con sentenza n. 614/2020 di questa Sezione Giurisdizionale, a seguito della sentenza n. 335/2023 della Sez. II d'Appello con cui, per effetto dell'accoglimento dell'appello proposto dall'(OMISSIS)avverso la pronuncia reiettiva di primo grado, è stata disposta la rimessione degli atti al primo giudice, affinché in diversa composizione si pronunci sul merito della questione proposta e sulle spese anche del grado di appello.

Oggetto del ricorso, articolato mediante testuale riproposizione sia del ricorso originariamente introduttivo del giudizio di primo grado che dell'atto d'appello, è il riconoscimento del diritto dell'(OMISSIS)al beneficio previdenziale previsto, ai sensi dell'art. 13, co.8, della legge 257/92 e dell'art. 47 co.4 del d.l. n. 269/2003, conv. nella legge n. 326/2003), per i lavoratori esposti all'amianto; l'odierno ricorrente, nella detta qualità di dipendente della società R.F.I. S.p.A., avendo lavorato dal 30/7/1979 all'8/12/1985 presso lo stabilimento di Milano e dal 9/12/1985 al 14/6/1995 presso lo stabilimento di Santa Maria la Bruna, invocava l'accertamento del proprio asserito diritto al beneficio previdenziale sopra indicato, dopo

aver esperito senza successo la domanda amministrativa presso l'INAIL ai sensi della medesima legge. In precedenza, su ricorso ex art. 442 c.p.c. dello stesso (ascione), il Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, aveva declinato la propria giurisdizione sulla medesima domanda, a favore della Corte dei conti, con la sentenza n. 20344/2013. L'(OMISSIS)chiedeva, in particolare, mediante ampio richiamo al quadro normativo di riferimento, accertarsi e dichiararsi che la sua esposizione qualificata alle fibre di amianto si era protratta anche oltre il periodo dal 30/7/1979 al 31/12/1983 espressamente riconosciuto in sede amministrativa, concludendo, ricorrendone i requisiti di legge, per la declaratoria del diritto a beneficiare della rivalutazione dei contributi previdenziali relativamente all'ulteriore periodo richiesto, con condanna dell'INPS a provvedere al connesso riadeguamento contributivo sulla pensione.

Nel grame introduttivo del ricorso in riassunzione oggetto dell'odierno giudizio, si conclude: *"A) ACCERTARE e DICHIARARE che l'attuale appellante, è stato esposto al rischio morbigeno di amianto per oltre 10 anni e pertanto ha diritto al beneficio previdenziale di cui all'art.13, comma 8, della legge n. 257/92, così come modificata dalla legge n. 271/93; B) Per l'effetto, CONDANNARE l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, dom.to per la carica in Roma alla Via Ciro il Grande, al riconoscimento ed al pagamento in favore del sig. (omissis) dei benefici previdenziali spettanti per legge, accreditando sul conto assicurativo dello stesso la rivalutazione della contribuzione di cui all'art.13 della legge n. 257/92, relativo al periodo lavorativo svolto presso lo stabilimento di Milano e presso lo stabilimento di Santa Maria la Bruna;*

C) CONDANNARE l'I.N.P.S. al pagamento delle spese, anche quelle generali 15% ex art. 2. L.F., e dell'onorario di entrambi i gradi di giudizio di merito e del presente giudizio di riassunzione, oltre IVA e CPA come per legge, e con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati antistatari. In via istruttoria chiede che il Giudice convochi il C.T.U. a chiarimenti e osservazioni sulle circostanze dedotte nel presente atto ovvero che il Giudice conferisca allo stesso supplemento di incarico al fine di accertare le circostanze contestate e, ove mai ritenesse non sufficientemente provato per tabulas l'an ed il quantum debeatur, nomini C.T.U. per la quantificazione del credito spettante oltre agli accessori di legge, con termine per indicare C.T. di parte".

Con memoria difensiva pervenuta il 10/5/2024 l'Ufficio Avvocatura INPS, incaricato di assistere l'Istituto previdenziale e costituito nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza, ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando con articolate deduzioni, la mancanza nel caso di specie degli essenziali requisiti della copertura assicurativa INAIL e dell'esposizione ultradecennale alle polveri aerodisperse. La Difesa dell'INPS ha altresì eccepito il difetto di legittimazione dell'INPS sulla domanda di "premio" ex. art. 153 del D.P.R. 1124/1965 nonché la prescrizione del diritto alla rivalutazione da amianto nel caso di specie.

Alla pubblica udienza del 21/5/2024 l'Avv. Grimaldi, rilevando preliminarmente che l'eccezione di prescrizione e la questione di merito dell'applicabilità dell'art. 47 del D.L. 269/2003 non sono proponibili nella presente fase del giudizio da parte dell'INPS, in quanto già coperte da giudicato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso per quanto

rappresentato in gravame e, altresì, chiaramente deducibile dal parere UML già in atti, nonostante l'errore materiale in cui il detto CTU è chiaramente incorso; in subordine ha chiesto, ove ritenuta necessaria, l'integrazione a chiarimento da parte dell'UML. L'Avv. Di Ronza ha rappresentato che la questione dell'applicabilità dell'art. 47 del D.L. 269/2003 non può ritenersi coperta da giudicato e senz'altro non lo è l'ulteriore questione della copertura assicurativa INAIL su cui si argomenta nella memoria difensiva in atti, alla quale il Difensore dell'INPS si è riportato anche per quanto evidenziato nel merito della questione dell'esposizione all'amianto del sig. (omissis); ha infine confermato integralmente le conclusioni rassegnate per iscritto. L'Avv. Grimaldi ha sottolineato, in sede di replica, che l'applicabilità dell'art. 47 sopra citato è stata affrontata già nel precedente giudizio di primo grado (pag. 14 della sentenza n. 614/2020 di questa Sezione).

All'esito della medesima udienza del 21/5/2024, con ordinanza n. 61/2024, pubblicata il 23/5/2024, si è stabilito di acquisire motivato parere in ordine alla questione tecnica dedotta in giudizio del **COLLEGIO MEDICO LEGALE - SEZIONE SPECIALIZZATA PRESSO LA CORTE DEI CONTI IN ROMA**, sul quesito sotto riportato:

SE PARTE RICORRENTE SIA STATA ESPOSTA ALL'AMIANTO NEL PERIODO TRA IL 1979 E IL 1995 IN CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA NON INFERIORE A 100 FIBRE/LITRO COME VALORE MEDIO SU 8 ORE AL GIORNO, OVVERO, QUALORA CIÒ NON SIA POSSIBILE IN RELAZIONE AL TEMPO TRASCORSO ED AL MUTAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI, SE SIA PRESUMIBILE, IN BASE AD UN RILEVANTE GRADO DI PROBABILITÀ, IL SUPERAMENTO DELLA SUDETTA SOGLIA NEL PERIODO

DI RIFERIMENTO.

Con la medesima ordinanza si è stabilito che la prosecuzione della discussione della causa dovesse avvenire all'udienza del 12/11/2024; tale discussione ha subito, tuttavia, vari rinvii, in ragione della mancata acquisizione in atti del richiesto parere CML, infine pervenuto in data 9/1/2026. Il parere in parola si conclude con valutazione della presumibile esposizione del ricorrente *“all'amianto nel periodo tra il 1979 e il 1990-1 in concentrazione media annua superiore alla soglia prevista per legge ai fini della fruizione del beneficio di legge ambito”*.

In data 16/2/2026 è altresì pervenuta memoria a difesa in cui (omissis), ricostruite sinteticamente le risultanze documentali in atti, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso.

Il giudizio, quindi, è passato in decisione, con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. Va premesso che nella sentenza d'appello (n. 335/2023 della Sez. II d'Appello) le ragioni del positivo esito dell'impugnazione proposta da (omissis)avverso la sentenza n. 614/2020 di questa Sezione Giurisdizionale, vengono così compendiate: *“Alla luce delle risultanze di causa viene in rilievo, nella fattispecie, una motivazione meramente apparente su una questione di fatto dirimente, nella misura in cui, in assenza di assunzione di chiarimenti sul punto da parte del consulente, non si rende decifrabile la ragione dell'evidente discrasia tra l'impianto motivazionale e il dato formale rilevato come incoerente nel parere reso dall'UML, sul quale la motivazione della sentenza fa comunque leva, richiamandolo per*

relationem. Il Giudice di primo grado, nel limitarsi a prendere atto della contraddizione, ha concluso per il rigetto del ricorso, in assenza di elementi che confortino inconfutabilmente la propria diversa commisurazione, in difetto, dell'elemento temporale dell'esposizione, preclusiva del riconoscimento del beneficio".

Da ciò, l'ulteriore apporto consulenziale richiesto con l'ordinanza n. 61/2024 citata in premessa, al CML - Sezione Speciale presso la Corte dei conti.

B. La fattispecie in esame riguarda la richiesta di riconoscimento di benefici pensionistici per lavoratori esposti all'amianto. Riguardo il quadro normativo di riferimento, va ricordato che l'art 13 comma 8 della L. 257/1992 -recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"- articolo poi modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 271/1993, dispone che *"Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5"*. Il decreto-legge 269/2003 (conv. in L. 24 novembre 2003 n. 326), all'art. 47 comma 1, ha diminuito il coefficiente moltiplicatore da 1,5 a 1,25 e ha previsto l'applicazione del coefficiente ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non anche della maturazione del diritto di accesso alle stesse. Le disposizioni previgenti sono state fatte salve dall'art. 3, comma 132 della L. 350/2003, oltre che a favore dei lavoratori che hanno maturato, alla data del 2/10/2003, il diritto al trattamento pensionistico, anche nei confronti di *"coloro che hanno avanzato domanda*

di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data”.

Ai fini della definizione del presente giudizio -premessso quanto sopra in linea generale- va altresì premesso che, in base alla normativa di settore e per consolidato orientamento giurisprudenziale, il beneficio in questione può essere riconosciuto solo ai lavoratori che abbiano subito una esposizione all'amianto “qualificata”, ovvero ad una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre /litro come valore medio su otto ore al giorno per un periodo non inferiore a dieci anni (art. 47 DL n. 269/2003 citato).

Il CML, interpellato da questo Giudice, ha preliminarmente esaminato, in modo dettagliato, tutta la documentazione in atti, ivi compreso il parere UML acquisito nel precedente giudizio di primo grado, precisando che *“in sede di O.P. ai consulenti legali si è fatta richiesta di documentazione probante circa le attività ed i luoghi frequentati per occasione di lavoro dall'(omissis), [...] mancanti agli atti e necessari alla definizione della pratica quantomeno presuntivamente come richiesto al perimetro del quesito [...]”* ed altresì che nell'elaborazione del parere *“si è tenuto in debito conto di quanto rappresentato dai consulenti presenti alle O.P.. Eventuali criticità e valutazioni divergenti dal ragionamento proposto al parere sono motivate oggettivamente nel corpo del presente elaborato”.*

Ciò premesso, il CML ha descritto sinteticamente le risultanze degli atti, esponendo che il ricorrente, *“in qualità di ex dipendente della società R.F.I. S.p.A., avendo lavorato, dapprima come operaio qualificato dal 30.07.1979 al 08.12.1985 presso lo stabilimento di Milano e poi come*

1° Tecnico di Manutenzione dal 09.12.1985 al 14.06.1995 presso lo stabilimento Grande Officina delle lavorazioni di Santa Maria la Bruna (NA), con l'odierno ricorso chiede l'accertamento del proprio asserito diritto al beneficio previdenziale, ai sensi dell'art. 13, co.8, della legge 257/92 e dell'art. 47 co.4 del d.l. n. 269/2003, conv. nella legge n. 326/2003, per i lavoratori esposti all'amianto. Da un mirato esame di tutta la documentazione presente agli atti del ricorso e quella successivamente pervenuta presso questo C.M.L. in data 12 dicembre 2024, risulta in anamnesi che l'odierno ricorrente, in data 12 e 30 maggio 2015 ebbe a richiedere alla sede INAIL di Milano e Castellamare di Stabia, il riconoscimento del diritto alla supervalutazione ai fini pensionistici per i lavoratori esposti ad amianto ex art. 13 comma 8 della Legge 257/1992. L'INAIL sede di Milano riconobbe allo stesso una esposizione qualificata dal 30/07/1979 al 31/12/1983 mentre la sede di C.d.S. con missiva del 01/04/2011 rigettava l'istanza in quanto la documentazione probatoria prodotta non consentiva di esprimere una valutazione tecnica sulla precitata esposizione passata. Successivamente la sede INPS di Napoli comunicò all'(OMISSIS)che non era possibile accogliere l'istanza dello stesso in quanto il periodo di esposizione all'asbesto risultava inferiore ad anni 10. In seguito alle prefate risultanze l'ex dipendente di Rete Ferroviaria italiana ha presentato ricorso ex art. 442 c.p.c. al Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, che ne declinò la propria giurisdizione a favore della Corte dei conti, con sentenza n. 20344/13 [... La] Sezione Giurisdizionale [...] con sentenza n. 614 in data 16 dicembre 2020, dopo aver svolto attività istruttoria acquisendo anche il parere dell'Ufficio Medico Legale del

Ministero della Salute rigettò il ricorso presentato dall'(OMISSIS)in data 03.05.2014. Tale sentenza venne impugnata dal ricorrente”, che ne otteneva la riforma con la sentenza n. 335/2023 della Sez. II d’Appello, cui è seguita l’odierna riassunzione del giudizio.

“[...] a sostegno della richiesta formulata, l’ex dipendente di R.F.I., ha allegato il suo curriculum lavorativo rilasciato dall’Amministrazione in data 06.07.2007, probante il servizio svolto con la mansione di <Operatore qualificato>, dal 30.07.1979 (data di assunzione) fino al 08.12.1985 presso Deposito Locomotive Milano Sm.to. La richiamata attestazione, di fatto ha posto in risalto che lo stesso in virtù della specifica mansione è stato adibito, in modo diretto ed abituale, alle attività lavorative previste dalle norme di attuazione dell’art.47 del decreto-legge n. 269/2003 dal 30.07.1979 fino al 31.12.1983. [...] In aggiunta, da una nota presente sul richiamato curriculum lavorativo risulta che a far data dall’anno 1984 tutte le lavorazioni in presenza di rischio amianto sono state successivamente espletate negli impianti dove, nel frattempo, sono stati istituiti i locali confinati e protetti e che la presenza in tali zone di operai o tecnici è stata prontamente certificata da R.F.I.. Nel merito sempre la richiamata nota conclude asserendo che non ci sono certificazioni a riguardo inerenti all’interessato. Da ultimo, nel medesimo foglio matricolare risultano specificate le attività svolte dall’(OMISSIS)nel periodo antecedente 09.12.1985-10.10.1989[...].”

Il CML ha poi eseguito, in base a quanto posto in evidenza dalle linee guida alla nota CONTARP e all’ulteriore documentazione presente agli atti del ricorso, una disamina storica dell’utilizzo dell’amianto, e della

dismissione dello stesso, in ferrovia, concludendo sul punto nel senso che *“è evidente che solo la direttiva FS del 28/09/1989 perfezionò tutti i locali lavorativi delle officine indicati nella direttiva del 1983 ed a parte eventi occasionali e circostanziati, si può affermare che a partire dal 1990-91 tutte le operazioni che comportavano l'uso di amianto sono state rese sicure perché realizzate all'interno di apposite sale <A> ed <S>.* Resta un margine di incertezza sulla data e sulle aree di lavoro interessate dalla effettiva cessazione della esposizione, perché è da ritenersi che il passaggio da esposizioni superiori o pari a 100 ff/litro fino ad esposizioni inferiori a 100 ff/litro sia stato graduale nel tempo (si può ipotizzare un periodo di mutamento compreso tra il 1983 e il 1990) e presumibilmente diversificato per le varie officine in funzione dell'aggiornamento delle direttive emanate a difesa di polveri e fibre e della conseguente introduzione di accorgimenti sempre più mirati e della installazione di impianti sempre più adeguati. È innegabile un ritardo temporale per le prime efficaci applicazioni delle direttive e, pertanto, è ragionevole presumere una esposizione <qualificata> per tutto il personale operante all'interno delle officine, in attività di manutenzione e riparazione, protratta fino anche successivamente alla prima direttiva emanata nel 1983 e negli anni a seguire. Al contrario dopo l'emanazione della direttiva del 1989, ossia a far data dal 1990/91, in base alle disposizioni in esse contenute, si può ritenere che il superamento della soglia di 100ff/litro sia potuto avvenire solo durante le lavorazioni nelle apposite sale quindi, per il rilevamento dei soggetti esposti fanno fede le relazioni annuali aziendali ed i registri di legge, ove previsti, che sono disponibili presso

i singoli impianti”.

Venendo quindi al caso di specie, il CML ha rilevato che *“lo stabilimento, dove è stato impiegato l’(OMISSIS)nel periodo 1979-1989, ossia le O.G.R., era un impianto specializzato per tipologia di rotabili, dedicati alle manutenzioni cicliche, dove gli stessi rotabili venivano parzialmente o completamente smontati (secondo il tipo di revisione) e rimessi a nuovo. Nel merito in base al curriculum lavorativo lo stesso si occupava della manutenzione dei mezzi leggeri elettrici (o elettromotrici) e dei relativi rimorchi (Ale, Le), e degli elettrotreni (ETR).* [Per rispondere al quesito posto in ordinanza la Sezione CML] è partita da un esame delle lavorazioni effettuate dall’(OMISSIS)nelle O.G.R. e le ha confrontate con le tre categorie lavorative (campione) di impiego del personale tecnico delle ferrovie dello Stato individuate da INAIL. Tali categorie mansionali vennero individuate in base ad un presunto grado di esposizione all'amianto ed al fine di favorire il confronto con il caso posto all'attenzione e la giusta catalogazione della classe lavorativa di appartenenza dell’(omissis), di seguito si elencano:

area lavorativa 1° categoria: vi rientrano tutti coloro che hanno avuto una esposizione superiore alle 100 fibre/litro per turno di lavoro: lavoratori delle officine grandi riparazioni e degli impianti riparatori che hanno operato negli ambienti di officina (esclusi gli amministrativi) fino al 1986. Per il solo personale operante negli ambienti cosiddetti protetti il periodo va fino al 1991 e per il personale degli impianti elettrici addetti alle sottostazioni elettriche fino al 1985;

2° categoria: ne fanno parte i ferrovieri che sono stati esposti all'amianto

ma non hanno mai superato il limite succitato e pertanto, non godranno di nessun beneficio (personale di macchina, i lavoratori addetti ai passaggi a livello ed il personale di scorta);

3° categoria: comprende le qualifiche che non avrebbero avuto nessuna esposizione di rilievo, se non quella presente negli ambienti cosiddetti normali (2-6 fibre/litro) (lavoratori addetti all'armamento ed il personale di stazione)".

All'esito di tale approfondita analisi il CML ha rilevato *"quale facilmente deducibile, che le attività lavorative svolte dall'(OMISSIS)debbano essere ricondotte alla 1^ categoria individuata da INAIL, fatto salvo quanto previsto nella sentenza n°4913/01 della Corte di Cassazione (citata anche nel parere dell'UML), ossia che l'esposizione soggettiva al rischio amianto è dimostrata quando sono provati: <la specifica lavorazione praticata dal richiedente e la presenza in tale ambiente di una concreta esposizione al rischio di inalazione di fibre di amianto in concentrazioni pari o superiori a 100ff/litro>. Quanto sopra, posto in relazione con il tempo trascorso e con il graduale ma lento mutamento migliorativo dello stato dei luoghi di lavoro ove operò l'(omissis), consente di ragionare per via empirico-presuntiva, come consentito al quesito in Ordinanza e portare il Collegio ad affermare, in piena continuità tecnico ragionativa con l'UML del Ministero Salute di una <bastevole> probabilità espositiva in grado di esprimere quel sufficit utile ad affermare come anche nell'ex O.G.R. di Santa Maria La Bruna l'(OMISSIS)sia stato esposto in via continuativa e fino al mese di ottobre 1989, ad una concentrazione di amianto superiore alle 100 ff/lt come valore medio su una forbice lavorativa di 8h/die.*

Quanto sopra comunque non contrasta in alcun modo con le normative prodotte da F.d.S. e risalenti al 1983 ed al 1989 in quanto l'adozione di tali procedimenti di protezione a carico dei lavoratori, benché freezata in un preciso momento storico (non potrebbe essere altrimenti poiché trattasi di direttiva) non può statisticamente combaciare con la realtà lavorativa che dovrebbe prevedere la completa e immediata bonifica ambientale dal minerale e ciò accadere, nello stesso tempo trasversalmente in tutte le postazioni geografiche lavorative disseminate sulla penisola. Ciò in piena integrazione di pensiero con una delle caratteristiche più notorie circa l'amianto, essendo lo stesso fortemente rappresentato non solo sull'ambiente apparentemente bonificato, ma presente in alta concentrazione proprio su quei manufatti quali i locomotori e le carrozze, dove operò specificatamente l'(OMISSIS) che per professionalità maturata negli anni provvedeva direttamente allo smontaggio ed alla riqualificazione delle stesse con maggior rischio nell'unità di tempo di manipolazione di minerale scoibentato. Proprio per tale motivo il ricorrente deve essere inquadrato quale operatore impiegato in 1^a categoria lavorativa (INAIL) per il rischio mansionale insistente, operando direttamente sulle sorgenti amiantifere e non in occupazioni satelliti a minor rischio espositivo (conduttori/personale di barriere/caselli, ecc.)."

All'esito di tali considerazioni medico-legali, il CML ha espresso parere secondo cui "il Sig. (omissis), ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, ora Rete Ferroviaria Italiana, sia presumibile, in base ad un rilevante grado di probabilità empirico-scientifica, in relazione al tempo trascorso ed al graduale e lento mutamento migliorativo delle condizioni dei luoghi

di lavoro, essere stato esposto all'amianto nel periodo tra il 1979 e il 1990-1 in concentrazione media annua superiore alla soglia prevista per legge ai fini della fruizione del beneficio di legge ambito".

Il Giudicante, viste le attente valutazioni tecniche eseguite dal C.T.U. incaricato sulla base dell'accurato esame della documentazione in atti, non ravvisa motivi per discostarsene, dal che consegue l'accoglimento del ricorso, facendo altresì proprie le considerazioni, idonee a smentire le deduzioni dell'INPS -compendiate nella premessa in fatto- contenute nella sentenza n. 614/2020 -non riformata sul punto dal giudice di secondo grado- secondo cui *"la normativa previgente, ovvero l'art. 13, comma 8, l. 257/1992, non può essere applicata, poiché prevede il beneficio per il periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' INAIL. Ciò presuppone che il beneficio non è riconosciuto a tutti i lavoratori, ma solo a coloro che erano soggetti a tale assicurazione. Nel caso del ricorrente però il periodo di esposizione all'amianto non era soggetto alla suddetta assicurazione, come risulta dalla documentazione depositata da parte dello stesso e richiesta a INAIL. Infatti vi è in atti (sia in allegato al ricorso sia nella documentazione prodotta da INPS) la dichiarazione rilasciata da FS, ai sensi del decreto interministeriale 27/10/2004, sui periodi lavorativi, ovvero il c.d. curriculum lavorativo rfi., nella quale si fa riferimento a periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita da INAIL. Pertanto, nel caso in esame, si ritiene di dover applicare l'art. 47, comma 3, DPR 269/2003, norma che modifica il*

regime di riconoscimento del beneficio invocato e che riconosce il beneficio a tutti i lavoratori senza distinzione. Ne consegue però che il coefficiente moltiplicatore applicabile deve essere quindi quello ivi previsto, ovvero 1,25".

Va quindi riconosciuto il diritto del sig. (omissis) alla maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13 della Legge 257/1992, con applicazione del coefficiente dell'1,25 e con condanna dell'INPS al ricalcolo della pensione con la predetta maggiorazione per tutto il periodo di esposizione (1979-1991); sulle somme pensionistiche arretrate sono altresì dovuti gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle SS.RR. n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

È corretta, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS sulla domanda di premio supplementare ex. art. 153 del D.P.R. 1124/1965, la cui corresponsione grava sul datore di lavoro.

Riguardo la regolazione delle spese di lite afferenti il giudizio, se ne dispone la compensazione, anche per il grado di appello, in considerazione della complessità della questione trattata, per la cui definizione sono stati necessari approfondimenti istruttori.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere

Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando:

- 1- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell'INPS sulla domanda di premio supplementare ex. art. 153 del D.P.R. 1124/1965;
- 2- ACCOGLIE per il resto il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di (omissis) alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, da eseguire dall'INPS, mediante applicazione del coefficiente di rivalutazione contributiva dell'1,25 da calcolare ai fini della determinazione dell'importo della pensione sul periodo lavorativo prestato dal 1979 al 1991;
- 3- CONDANNA altresì l'INPS alla corresponsione sulle somme arretrate, di interessi nella misura legale e di rivalutazione monetaria secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle SS.RR. n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

Spese compensate anche per il grado di appello.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02.03.2026

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)